

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER IL PERIODO DI ANNI 2, PROROGABILE PER ANNI 2, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 DEL CODICE DELLA STRADA DEI VEICOLI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIGINE

Il Comune di Formigine bandisce procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 nr. 36, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli nel territorio comunale.

Il valore del servizio in concessione è stimato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto dell'IVA stimato sulla base dei dati esperienziali degli anni precedenti, senza alcuna garanzia di conseguimento.

Articolo 1- Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi nel territorio del Comune di Formigine:

- a) il servizio di rimozione e trasporto dei veicoli in sosta in violazione alle norme del C.d.S., il trasporto, la successiva custodia ed eventuale restituzione, ai sensi degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada;
- b) il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati sul suolo pubblico e nelle aree aperte al pubblico;
- c) il recupero dei veicoli fuori uso, nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 24 giugno 2003 nr. 209;
- d) il recupero dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, in mancanza di diverse disposizioni da parte del proprietario o delle persone coinvolte;
- e) lo spostamento dei veicoli nei casi previsti dal C.d.S.;
- f) il recupero dei veicoli oggetto di furto, posti sotto sequestro o rimossi per conto del proprietario od avente diritto.

Art. 2 - Durata

La durata della concessione è prevista per anni 2 prorogabile alle medesime condizioni per ulteriori anni 2, dalla data di consegna del servizio tramite la stipula del contratto, fatta salva eventuale proroga ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 31/03/2023 nr. 36 per il tempo necessario all'espletamento di nuova procedura di affidamento o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 3 - Corrispettivo del servizio; tariffe; valore di gara

La Ditta concessionaria è tenuta ad applicare le tariffe indicate dalla Deliberazione di Giunta Comunale 05 ottobre 2023 nr. 144, che costituisce allegato al presente capitolato, derivanti da:

- l'applicazione del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 nr. 401 (articolo 1, comma 1, lettere A), B e C)): tariffe adottate ed eventualmente aggiornate annualmente in base alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo di riferimento, con atto del Comune di Formigine;
- l'indennità chilometrica calcolata su base forfetaria.

Valore complessivo stimato della gara per il biennio è pari a € 25.000,00 (Iva esclusa).

Art. 4 - Spese di gestione

Sono ad esclusivo carico della Ditta concessionaria le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o dipendenti da esso e ad esso conseguenti.

Art. 5 - Ditte concessionarie; Requisiti minimi delle imprese

Alla gara sono ammessi tutti i soggetti di cui all'art. 65 del Decreto legislativo 31/03/2023 nr. 36 che non incorrano nei motivi di esclusione previsti dal medesimo testo normativo e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 354 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- c) aver eseguito negli ultimi tre anni di un servizio analogo a servizio di rimozione veicoli.
- d) disporre di una sede adibita a depositaria e custodia di autoveicoli ubicata ad una distanza non superiore a 20 km dalla sede municipale di Formigine misurata dal percorso più breve consentito.

Art. 6 - Personale e tutela dei lavoratori e di terzi; sciopero

Per svolgere le prestazioni previste nel presente capitolato la Ditta concessionaria utilizzerà personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

Ai sensi degli articoli 11, 57 e 102 del Decreto Legislativo nr. 36/2023, al personale impiegato nei servizi oggetto della presente concessione è applicato il contratto collettivo nazionale (e territoriale se presente) per i dipendenti da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs.vo 36/2020 sopra citato, il concessionario può applicare diverso contratto collettivo di lavoro in vigore purché questo garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello nazionale (e/o territoriale se presente). Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D. Lgs.vo nr. 36/2020, in tutti i casi, le medesime tutele normative ed economiche del contratto collettivo sopra indicato devono essere garantite anche ai lavoratori in subappalto.

La Ditta concessionaria si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle garanzie sociali, previdenziali e di collocamento, provvedendo a totale proprio carico al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto alla gestione del servizio.

Il Comune di Formigine è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo il predetto rapporto di lavoro esclusivamente tra la Ditta concessionaria ed i propri dipendenti.

La Ditta concessionaria è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro a tutela dei propri dipendenti e dei terzi (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 nr. 81).

In particolare la Ditta concessionaria deve:

- predisporre e tenere a disposizione il Documento di Valutazione dei Rischi per la propria attività, secondo le indicazioni dell'articolo 28 del testo sopra richiamato;
- assumere a proprio carico gli obblighi di cui all'articolo del Decreto Legislativo 09/04/2008 nr. 81 trattandosi di contratto che riguarda attività esercitate in regime di concessione e non di appalto.

La Ditta concessionaria garantisce il servizio anche in caso di sciopero delle categorie di appartenenza.

Art. 7 - Polizze assicurative

La Ditta concessionaria deve essere in possesso (e presentare in copia, prima della stipula del contratto), di polizza assicurativa a copertura dei seguenti danni:

1) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per danni arrecati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività svolta oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La copertura RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a cose e persone durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili;
- danni ai veicoli oggetto delle rimozioni, durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili nonché durante il traino/trasporto tramite carro attrezzi. Il limite di risarcimento per questa estensione dovrà essere di almeno Euro 100.000,00 per sinistro;
- conduzione di locali, strutture, depositi, aree e pertinenze utilizzate per l'espletamento delle attività oggetto della concessione;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli ed il loro contenuto). Il limite di risarcimento per questa estensione non dovrà essere inferiore ad EURO 300.000,00 per sinistro e per anno;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la Ditta concessionaria, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusi fatti ricollegabili alla loro responsabilità personale;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con la Ditta concessionaria, che partecipino all'attività di rimozione a qualsiasi titolo, compresi fatti dovuti alla loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro.

2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari ed altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Ditta concessionaria si avvalga), comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie o complementari dell'attività principale, nessuna esclusa od eccettuata. Tale copertura dovrà avere un

massimale unico di garanzia non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e ad Euro 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al c.d. Danno Biologico, l'estensione ai danni non riportati nella disciplina I.N.A.I.L., le malattie professionali e la clausola di buona fede INAIL.

3) Responsabilità civile auto (R.C.A.) per danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dalla Ditta concessionaria nell'esecuzione dell'attività concessa. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore ad Euro 6.000.000,00 e comprendere anche i rischi del traino e/o la perdita del carico, trainato o trasportato nonché l'estensione ai terzi trasportati ed alla rinuncia di rivalsa nella forma più ampia. Salvo quanto coperto dalla polizza RCT di cui sopra, la copertura RCA dovrà includere anche i danni a terzi (cose e/o persone) durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa a terra, carico e scarico e manovre di spostamento posizionamento e simili.

4) Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto dovuti a incendio, esplosione, scoppio, altri rischi accessori, compresi atti vandalici e dolosi di terzi nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "ricorso terzi") a seguito di incendio, esplosione, scoppio o rischi accessori e con limite di indennizzo non inferiore a :

- Euro 500.000,00 per veicoli e loro contenuto;
- Euro 500.000,00 per ricorso terzi;
- Euro 100.000,00 per sinistro per furto e/o rapina di veicolo o loro contenuto.

L'operatività di tutte le coperture assicurative e/o l'eventuale approvazione espressa dall'assicuratore prescelto dalla Ditta concessionaria - che invierà copia delle polizze all'Unità Organizzativa Autonoma di Polizia Locale prima di sottoscrivere il contratto di concessione - non esonerano la stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Il Comune di Formigine sarà in ogni caso ritenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto od in parte, dalle coperture assicurative stipulate dalla Ditta concessionaria.

Art. 8 - Controlli

Il Comune di Formigine, tramite personale dipendente, potrà verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato, predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro ritenuto di volta in volta necessario.

Art. 9 - Divieto di subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

La Ditta concessionaria deve esercitare direttamente i servizi previsti dalla presente concessione e non può avvalersi, neppure temporaneamente, di sub-concessionari o

concedere negoziabilmente ad altri la gestione del servizio concesso, salvi i casi in cui non debba eventualmente ricorrere al reperimento di mezzi idonei alla rimozione di veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

La Ditta concessionaria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Formigine dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 10 - Fallimento della ditta concessionaria o decesso del titolare

Si applica l'articolo 189, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs.vo nr. 36/2023.

Fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali da parte del concessionario e quanto sopra precisato:

In caso di fallimento del concessionario, il Comune di Formigine revocherà la concessione con riserva di procedere a nuova procedura di affidamento.

In caso di decesso del titolare di ditta individuale, il Comune di Formigine potrà scegliere tra la continuazione o recesso del contratto nei confronti degli eredi e degli aventi causa.

Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione od inabilitazione del titolare, il Comune di Formigine avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo od altra in possesso dei prescritti requisiti di idoneità entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione od inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Fatto salvo quanto sopra riportato, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto di recesso dal contratto il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare una nuova concessione; L'affidamento della nuova concessione avviene alle condizioni proposte in sede di gara dall'operatore economico interpellato.

Art. 11 - Decadenza

La Ditta concessionaria decade dalla concessione:

a) nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti generali e speciali;

- b) per mancato inizio della gestione del servizio entro i termini concordati con il Comune di Formigine all'atto della sottoscrizione del contratto;
- c) per rifiuto o revoca della licenza della Ditta concessionaria all'esercizio dell'attività specifica;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- e) per sopravvenuta impossibilità in capo alla Ditta concessionaria di adempiere ai propri obblighi, allorché il luogo od i mezzi di esercizio siano divenuti inadeguati per causa della Ditta concessionaria o per impossibilità oggettiva e questa non provveda immediatamente alla loro sostituzione;
- f) per l'inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio, derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di leggi o regolamenti e per la violazione delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 3 di cui sopra;
- g) per perdita della capacità di agire o, se trattasi di raggruppamento di imprese, della personalità giuridica della mandataria;
- h) per fallimento della Ditta concessionaria;

Il Comune di Formigine, a suo insindacabile giudizio, potrà, inoltre, dichiarare decaduta la concessione in caso di grave inadempimento della Ditta concessionaria oppure di reiterata negligenza od inadeguatezza nello svolgimento del servizio, anche indipendentemente da quanto precedentemente previsto.

La decadenza verrà comunicata con atto scritto alla PEC dichiarata in sede di sottoscrizione del contratto.

Art. 12 - Rinuncia per giusta causa

Qualora ricorra giusta causa di recesso, la Ditta concessionaria può rinunciare al godimento ed esercizio della concessione, prima del termine di cui all'art. 2.

La Ditta concessionaria si impegna a darne comunicazione al Comune di Formigine con PEC all'indirizzo dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto almeno sei mesi prima del previsto termine di cessazione; se questo non sarà possibile, è prevista a danno della Ditta concessionaria la perdita della cauzione.

Art. 13 - Risoluzione consensuale

La concessione potrà essere risolta per concorde volontà delle parti.

Art. 14 - Revoca

La concessione ha carattere precario; il Comune di Formigine può perciò, indipendentemente dalla durata prevista all'art. 2, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con PEC, almeno tre mesi prima, alla Ditta concessionaria, senza che essa possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 15 - Cauzione

Non è prevista la costituzione di una cauzione.

Art. 16 - Disciplina

Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio in oggetto, si richiama la normativa vigente in materia di concessione di servizio e di trasporto, applicabile per analogia.

Si richiama, inoltre, ad integrazione del presente atto, quanto prescritto dal Decreto Legislativo 03 aprile 2006 nr. 152.

Restano salve le disposizioni previste dal CdS e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 17 - Penali

Per inadempimento delle prestazioni contrattuali previste sono applicate penali il cui importo complessivo non può superare il 10 per cento del valore stimato della concessione; in caso di superamento, si procederà alla risoluzione della concessione per grave inadempimento.

Per l'applicazione delle penali il Comune trasmetterà alla Ditta concessionaria apposita comunicazione a mezzo PEC con l'indicazione delle motivazioni, dell'importo e delle modalità di pagamento. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento delle penali nei termini, il Comune può procedere alla risoluzione della concessione.

L'importo della penale verrà quantificato in relazione alla condotta oggetto di contestazione ed al danno cagionato al Comune di Formigine, nell'ambito delle seguenti casistiche:

- da Euro 0,00 ad Euro 250,00 nel caso di prima contestazione;
- da Euro 250,00 ad Euro 1000,00 nel caso di seconda contestazione;
- da Euro 1.000,00 ad Euro 2.500,00 nel caso di terza contestazione ed a seguire.

Art. 18 - Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente concessione-contratto, dovrà preliminarmente essere sottoposta all'esame del Comune di Formigine e, qualora non risolta in via bonaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

Art. 19 - Canone

Non è previsto alcun canone da parte della Ditta concessionaria per l'affidamento della concessione.

Art. 20 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 ad oggetto il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e successive modifiche ed integrazioni, e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

Il Comune di Formigine, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

(i) dati personali: ad esempio dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc. ...;

(ii) dati giudiziari: di cui all'articolo 10 del Regolamento UE sopra citato, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione.

Il trattamento dei dati personali (i) conferiti nell'ambito della procedura presente, o comunque raccolti dal Comune di Formigine a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dal Comune di Formigine è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti al Comune di Formigine saranno comunicati, anche tramite sito istituzionale <https://www.comune.formigine.mo.it/servizi/giustizia-e-sicurezza-pubblica>, al pubblico per le finalità relative alla procedura presente e per i relativi adempimenti di legge.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Formigine individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti e *modus operandi*, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti possono altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Formigine, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali ovvero per usufruire del servizio;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Comune di Formigine in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali essi sono trattati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, potrà essere verificata la stretta pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettifica, di conoscere i destinatari cui i dati saranno comunicati ed il periodo di conservazione degli stessi. Ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocarlo. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Formigine, tramite la mail **dpo-team@lepida.it**.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Formigine con sede a Formigine (MODENA) in via Unità d'Italia civ. 26 CAP 41043.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dal Comune di Formigine è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare al seguente recapito: tel. 059-557733, e-mail: polmun@comune.formigine.mo.it

Il Responsabile della protezione dei dati designato è contattabile all'indirizzo seguente: via Unità d'Italia civ. 26 - 41043 FORMIGINE (MODENA);, e-mail: polmun@comune.formigine.mo.it

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE

Art. 21 - Descrizione del servizio di rimozione, trasporto e custodia

Il servizio oggetto della presente concessione è costituito dalle operazioni di carico, scarico, rimozione, sollevamento, spostamento del veicolo e dal trasferimento dal luogo del fatto a quello di deposito mediante utilizzo di idoneo carro attrezzi ed è svolto in strade pubbliche o ad uso pubblico del Comune di Formigine.

I veicoli da rimuovere sono quelli indicati dalla Polizia Locale di Formigine o da altri organi di polizia stradale, in applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione, a norma degli artt. 159 e 215 CdS o di altre norme di legge che prevedano la rimozione e/o il recupero dei veicoli.

La Ditta concessionaria deve indicare un'utenza telefonica fissa e mobile, sempre presidiata, alla quale far pervenire le richieste di intervento; la stessa deve intervenire su semplice chiamata della Polizia Locale o degli altri organi di polizia stradale e deve raggiungere la località indicata entro e non oltre 30 minuti. Sono fatti salvi imprevisti, che dovranno essere comunicati tempestivamente alla Polizia Locale o ad altro organo operante, e che dovranno risultare attendibili.

Qualora la Polizia Locale ovvero altro organo di polizia richieda l'intervento e/o la disponibilità all'intervento di più carri attrezzo, la Ditta concessionaria deve provvedervi. Nel caso non ci sia tale disponibilità, l'organo di polizia stradale potrà avvalersi di altre ditte, al di fuori della concessione.

La Ditta concessionaria deve garantire l'espletamento del servizio concessionato tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, 24 ore su 24, effettuando tutte le operazioni di propria competenza con sollecitudine e diligenza, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione ed al servizio di polizia. I mezzi d'opera utilizzati devono essere condotti da personale in possesso di patente di categoria consona.

Dopo la rimozione, il recupero o lo spostamento del veicolo, il personale della Ditta concessionaria intervenuto legge, conferma e sottoscrive il verbale di nomina del custode, affidamento in custodia e stato d'uso del veicolo, redatto dall'organo di polizia stradale intervenuto e ne ritira copia.

La Ditta concessionaria provvederà alla rimozione, gratuita, di veicoli per cause urgenti legati a motivi di sicurezza ed ordine pubblico.

Effettuata la rimozione, il recupero o lo spostamento, la Ditta concessionaria trasporta il veicolo al deposito presso una delle aree o locali indicati nella relazione presentata prima dell'assegnazione del servizio, e che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, od in quelli successivamente indicati a seguito di eventuali variazioni e che siano stati accettati dalla Polizia Locale di Formigine; analogamente la Ditta concessionaria provvede, senza oneri per il Comune di Formigine, alla rimozione e custodia, nelle medesime aree di cui sopra, di tutti i veicoli rimossi o recuperati nei casi indicati nell'art. 1 del presente Capitolato.

In relazione alla determinazione della tariffa da applicare, per orario notturno si intende la fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo; per orario festivo si intende la fascia oraria compresa nelle 24 ore della sola giornata festiva. Ai fini della determinazione della tariffa da applicare, fa fede il giorno e l'orario della richiesta di intervento da parte dell'organo di polizia stradale.

La Ditta concessionaria istituisce un registro, anche in formato elettronico, costantemente aggiornato, sul quale riporterà, in ordine cronologico:

- il numero progressivo degli interventi effettuati;
- la targa ed il tipo di veicolo trattato;
- la località in cui è intervenuta su richiesta dell'organo di polizia stradale;
- l'orario dell'intervento;
- la data di riconsegna del veicolo;
- l'organo di polizia richiedente l'intervento;
- le generalità ed i dati del documento di identità della persona alla quale è stato restituito il veicolo;
- l'importo riscosso e gli estremi della ricevuta o della fattura di pagamento.

Tutti gli atti relativi agli interventi devono essere conservati per almeno 10 anni dalla loro definizione.

I dati raccolti dalla Ditta concessionaria in regime di servizio della presente concessione devono essere trattati nel rispetto delle normative di cui al Regolamento nr. 2016/679 e del Decreto Legislativo nr. 196/2003 e successive modifiche.

Art. 22 - Restituzione

Il ritiro dei veicoli deve essere assicurato, previo riconoscimento del richiedente e del pagamento del servizio, per l'intera giornata nelle seguenti fasce orarie:

- giorni feriali: almeno dalle ore 8:00 alle ore 20:00
- sabato: almeno dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

In caso di situazioni contingenti, valutate insindacabilmente dalla Polizia Locale, il veicolo deve essere restituito anche in orari diversi da quelli non indicati.

La Ditta concessionaria deve esporre in modo chiaro e visibile la tabella delle tariffe applicate, approvate dal Comune di Formigine, e, a richiesta dell'utente, fornirne copia.

La Ditta concessionaria autorizza la Polizia Locale alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'indirizzo e delle utenze telefoniche utili per la restituzione dei veicoli oggetto di rimozione.

Dell'avvenuta restituzione la Ditta concessionaria compila un verbale in tre copie, sottoscritto dal custode o suo delegato e dal proprietario del veicolo, o da persona da lui delegata, in cui espressamente deve essere dato atto, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito dell'attività di cui al presente Capitolato. Una copia è rilasciata al proprietario o suo delegato; una copia è immediatamente trasmessa all'organo di polizia accertatore, altra copia è conservata agli atti della Ditta concessionaria.

In caso di restituzione o prelievo di oggetti presenti all'interno di un veicolo in stato di rimozione da parte di persona legittimata, la Ditta concessionaria, dopo avere informato ed ottenuto il consenso da parte dell'organo di polizia procedente, compilerà un apposito verbale di restituzione/prelievo di oggetti sottoscritto dal custode o suo delegato e dalla persona legittimata al prelievo.

I veicoli rimossi che risultino oggetto di furto con denuncia presentata in data ed ora antecedente alla rimozione saranno restituiti su indicazione della Polizia Locale. Il proprietario sarà tenuto a corrispondere comunque le spese di custodia.

Nel caso in cui un veicolo non sia ritirato entro ventiquattro ore dalla rimozione, il depositario è tenuto a comunicare per iscritto al Comando di P.L. gli estremi identificativi di detto veicolo, tramite PEC istituzionale (poliziamunicipale@cert.comune.formigine.mo.it).

I veicoli non ritirati dall'avente titolo a seguito di rimozione non hanno costi per il Comune di Formigine fino al 270° giorno, compreso, dalla rimozione. Dal 271° giorno, il Comune di Formigine corrisponde il 50 % dei costi di deposito fino alla trasmissione del verbale di rimozione all'Agenzia del Demanio. Il Comune di Formigine si obbliga a comunicare alla Ditta concessionaria del servizio la data di trasferimento della pratica all'Agenzia del Demanio territorialmente competente.

I veicoli abbandonati sono rimossi contestualmente alla procedura di notificazione del verbale al proprietario, se identificabile, come previsto dal D.M. 22 ottobre 1999 nr. 460; diversamente vengono comunemente rimossi ed, in entrambi i casi, devono essere depositati presso un'impresa di autodemolizione. Il servizio non ha alcun costo per il Comune di Formigine.

La restituzione dei veicoli immatricolati da uno stato estero o muniti di targa «EE», è possibile solo dopo autorizzazione dell'organo di polizia accertatore.

In merito all'alienazione dei veicoli rimossi, sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo e non ritirati, si applica il Decreto Presidente Repubblica nr. 189/2001.

Art. 23 - Tariffe

Le tariffe da applicare per il servizio di rimozione, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli (comprendente di indennità chilometrica dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, successivamente, al luogo di deposito, forfettariamente stabilito in km. 20), approvate con deliberazione di Giunta Comunale, sono le seguenti (IVA inclusa):

- **VELOCIPEDI, CICLOMOTORI E MOTOCICLI**

| | | |
|---|----------|--------------|
| Diritto di chiamata | € | 11,26 |
| Carico e scarico | € | 16,89 |
| Indennità Km A/R | € | 2,42 |
| TOTALE (Forfait 20 Km arrotondato) | € | 77.00 |

- **VEICOLI FINO A 1,5 TON (pieno carico)**

| | | |
|---|----------|--------------|
| Diritto di chiamata | € | 14,08 |
| Carico e scarico | € | 21,12 |
| Indennità Km A/R | € | 3,03 |
| TOTALE (forfait 20 Km arrotondato) | € | 96.00 |

- **VEICOLI DA 1,5 TON A 3,5 TON (pieno carico)**

| | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| Diritto di chiamata | € | 17,60 |
| Carico e scarico | € | 35,20 |
| Indennità Km A/R | € | 3,52 |
| TOTALE (forfait 20 Km arrotondato) | € | 123.00 |

- **VEICOLI CON MPC MAGGIORE DI 3,5 TON**

Aumento del 10% per ogni tonnellata o frazione

In orario notturno (22:00 - 6:00) e nei giorni festivi sarà applicabile la maggiorazione massima del 30% sulle tariffe indicate.

In caso di spostamento di veicolo regolarmente parcheggiato per indifferibili e gravi motivi di ordine pubblico o pubblica necessità indicati dall'organo di polizia operante, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi e/o dal Comune di Formigine.

- **CUSTODIA VEICOLI RIMOSI**

| | | |
|--|---|--------------|
| Custodia giornaliera velocipedi, ciclomotori e motocicli | € | 5,00 |
| Custodia giornaliera veicoli fino a 3,5 ton | € | 10,00 |
| Custodia giornaliera veicoli con mpc maggiore di 3,5 ton | € | 15,00 |

Se l'interessato (proprietario e/o conducente) sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. nr. 495/92 , previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e/o da eseguire per la restituzione stessa. Nel caso in cui il proprietario e/o conducente del veicolo soggetto a rimozione lo rimuova prima dell'arrivo del carro attrezzi, ma dopo l'uscita del medesimo dal garage, la Ditta concessionaria avrà diritto al rimborso della spesa per il diritto di chiamata.

Il proprietario del veicolo rimosso, od altra persona avente diritto al ritiro dello stesso, è responsabile del pagamento alla Ditta concessionaria. Quest'ultima, in caso di insolvenza, nulla potrà pretendere dal Comune di Formigine.

Le tariffe in vigore si applicano anche ai veicoli rimossi a seguito di incidenti stradali, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2/52841/101/20/2/4 del 13 maggio 2002.

Per la custodia dei veicoli fermati o sequestrati eventualmente affidati alla Ditta concessionaria sono applicate le tariffe riconosciute dal Prefetto di Modena per il servizio del custode-acquirente.

Tutte le tariffe sono comprensive di IVA e valide dal primo giorno di custodia giornaliera successivo al giorno di rimozione, recupero o spostamento.

Gli incassi delle tariffe competono integralmente alla Ditta concessionaria.

La Ditta concessionaria non dovrà riscuotere, a qualsiasi titolo, somme superiori a quelle indicate.

Le tariffe in vigore saranno esposte al pubblico e dovranno essere esibite a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza.